

DAL VILLAGGIO TRIBALE AL VILLAGGIO GLOBALE

Il ruolo delle parti in mediazione

E' di scolastica memoria l'uomo preistorico, a stento in posizione eretta,intento alla soddisfazione dei propri bisogni primari. Lentamente,alzato lo sguardo, sviluppa la capacità di aggregazione in clan,tribù,città-stato,imperi fino agli Stati moderni.

I confini territoriali mutano,si allargano e si stringono,si ridefiniscono ..per certo il diritto è legato ad un dato territorio.

Pone le regole che disciplinano la vita civile di “quel” popolo.

Le sue norme fondamentali,i contratti che ne regolamentano il quotidiano, i fatti che hanno rilevanza giuridica civile e penale.

L'*homo homini lupus* supera il conflitto con il diritto,il contratto sociale.

Si susseguono regimi,monarchie,repubbliche..la dimensione della nazione diviene piccola, nascono coalizioni, federazioni di stati, la Comunità Europea.

L'uomo della tribù ne costituisce sempre di più grandi, villaggi che sempre più si assomigliano fino al *villaggio globale*. Uno spazio sovranazionale ove confluiscono culture, si fondono tradizioni, si scambiano prodotti e non solo.

Le esigenze commerciali sono state il motore di viaggi,scoperte finanche di guerre eppure l'uomo contemporaneo- forse per la prima volta- davvero arriva a percepire la sua appartenenza al mondo oltre che al proprio paese.

Lo sviluppo tecnologico delle reti di comunicazione consente una rapida informazione e, valicando i confini geopolitici, mette tutti nella possibilità di dialogare con lo “*straniero*”.

Le barriere linguistiche sono superabili e, con facilità, attingiamo all'esperienza dei paesi vicini.

Anche in ambito giuridico gli ordinamenti iniziano a dialogare in particolare gli strumenti alternativi al processo ordinario sono il portato di tale evoluzione.

La mediazione nella sua più ampia accezione, il diritto collaborativo, pongono al centro le parti.

Perché siamo partiti dall'uomo primitivo per arrivare alle “parti”?

Perché è importante comprendere il percorso che ha fatto l'uomo per sviluppare la capacità di dialogo. Anche il conflitto, la controversia non potrà essere definitivamente superata e composta se non in modo concorde.

Il luogo per antonomasia deputato alla gestione delle controversie è il Tribunale. Con il processo la parte che si ritiene lesa, nominato il proprio difensore - *ad vocatus* – chiede giustizia. Verrà istruito il processo sulla base di atti ove vengono narrati i fatti con formule adeguate e di rito.

Dall'incontro di *domanda e risposta* nascerà il "*petitum*" lo spazio lasciato alla decisione del giudice.

La parte ha delegato al proprio avvocato il compito di difendersi, l'avvocato a sua volta rimette al giudice il compito di definire la pendenza.

La parte attende giustizia.

Attende la prima udienza, attende la successiva, attende la sentenza

Troppo spazio, troppo intervallo tra i fatti che hanno determinato la lite e la loro composizione.

Le procedure di ADR riscoprono il ruolo della parte.

Il mediatore, ovvero l'avvocato nel diritto collaborativo, lascerà agire le parti direttamente. Lo spazio a loro disposizione non sarà quello esiguo tra chiesto e pronunciato- anche quanto taciuto- a volte potrà tornare ad avere rilevanza. Lo spazio a loro disposizione non sarà solo quello lasciato da reciproche concessioni- come nella transazione – ma quello più grande di possibili nuovi accordi che incentivino il prosieguo dei loro rapporti.

Le parti hanno un compito, se avranno scelto di partecipare, ascoltare ed essere ascoltati, parlare con rispetto, esporre il proprio punto di vista e scoprire quello dell'altro. Dovranno scegliere i tempi entro cui fissare gli incontri, individuare le priorità..lo spazio tra la migliore soluzione possibile e la peggiore sarà quello ove si collocherà l'accordo frutto di una vasta gamma di possibili soluzioni.

Nel processo, in assenza di una parte, si può proseguire in sua contumacia a dimostrazione del suo formale andamento che può prescindere dalla presenza della parte. Comunque, anche il processo si arresta per la mancata attività delle parti (artt. 181, 307, 309 c.p.c.).

Per converso nei procedimenti ADR l'assenza anche di una sola parte ne svuota la stessa ragione di essere poiché è negata, in tal modo, ogni possibilità di dialogo. L'istanza di mediazione traduce l'esigenza per una parte, di riprendere il dialogo interrotto o rifiutato.

L'opera del mediatore è proprio questa: non tanto dare ragione a l'una o l'altra parte quanto averne consentito lo scambio di proposte fino all'accordo.

Si dovrà quindi convenire che l'importante non è vincere ma partecipare!

Avv. Maria Francesca Corradi